

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(1028) ASCIUTTI ed altri: Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
BIANCONI (FI), relatrice	3
MONTICONE (Mar-DL-U)	3
CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1028) ASCIUTTI ed altri: Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1028.

Comunico preliminarmente che sono pervenuti i pareri richiesti sul disegno di legge, i quali si esprimono tutti in senso favorevole. Comunico altresì che sono stati presentati due emendamenti di carattere tecnico.

BIANCONI, *relatrice*. Prendo atto con soddisfazione del consenso generale che si è registrato sul provvedimento in esame il quale, essendo stato sottoscritto da tutti i Capigruppo (oltre che dall'estensore, che già ieri ringraziavo per la sensibilità dimostrata), raccoglie un indirizzo comune.

Condivido le osservazioni espresse nel dibattito dal senatore Monticone circa l'opportunità di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di operatività in Italia richiesto alle scuole ai fini perseguiti dal disegno di legge. Ritengo che 5 anni, quindi un corso complessivo della scuola, rappresentino una garanzia per tutti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati due emendamenti.

Vorrei illustrare l'emendamento 1.1, di carattere tecnico, volto a salvaguardare gli istituti scolastici stranieri autorizzati prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 389 del 1994. Infatti, vi sono scuole che sono state istituite prima di tale data e che ancora esistono, per cui sarebbe preferibile fare riferimento anche alla legge 30 aprile 1940, n. 1636.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Do per illustrato l'emendamento 1.2.

BIANCONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Asciutti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Monticone e Franco Vittoria.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1028

d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO,
BRIGNONE, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, CORTIANA e TOGNI

Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

Art. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno dieci anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «autorizzate ai sensi» inserire le seguenti: «della legge 30 aprile 1940, n. 1636, e».

1.2

MONTICONE, Vittoria FRANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno dieci anni» con le seguenti: «da almeno cinque anni».
